



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Il Giudice Sportivo dispositivo n. 19033

Torino, 25 luglio 2019

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Romano SIROTTI

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

Vista la comunicazione e-mail del 23.7.2018 con la quale il responsabile dell'Ufficio Campionati della Federazione ha comunicato che la Società Augusta Benese, iscritta al campionato serie B stagione 2019, ha iscritto unicamente una squadra del settore giovanile (nella categoria Esordienti);

- Considerato in diritto quanto dispone il paragrafo “”OBBLIGO SETTORE GIOVANILE”” della Circolare Federale 01”: “”se la prima squadra è iscritta in serie B, la società è tenuta a iscrivere un numero minimo di 2 squadre giovanili; (...) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di iscrizione di un numero minimo di squadre giovanili così come sopra rappresentato, si precisa che può essere conteggiata massimo 1 squadra iscritta all'Attività Promozionali. (...) Fermo restando l'obbligo all'iscrizione di almeno una squadra giovanile (pena l'inammissibilità dell'iscrizione della prima squadra nel campionato di serie A, serie B, serie C1 e serie C2), la partecipazione ai campionati giovanili da parte di una società con un numero insufficiente di squadre rispetto a quanto sopra statuito (compreso il caso in cui tale numero minimo venisse a mancare a seguito dell'eventuale ritiro in corso di stagione di squadra giovanile inizialmente iscritta) comporta: a) in caso di una squadra giovanile mancante, la sanzione di € 1.000; (...)””;
- Considerato altresì in diritto che in forza dell'art. 1 comma 1 Reg. Fed. Giustizia i tesserati e gli affiliati sono tenuti all'osservanza delle deliberazioni degli organi federali ed in forza dell'art. 1 comma 4 Reg. Fed. Giustizia l'infrazione delle norme federali è sanzionata con l'applicazione del Regolamento medesimo;
- Ritenuto in fatto che la soc. Augusta Benese ha iscritto unicamente una squadra – e non due, come prescritto - del settore giovanile;

Infligge alla soc. Augusta Benese la sanzione pecuniaria di Euro 1.000.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino